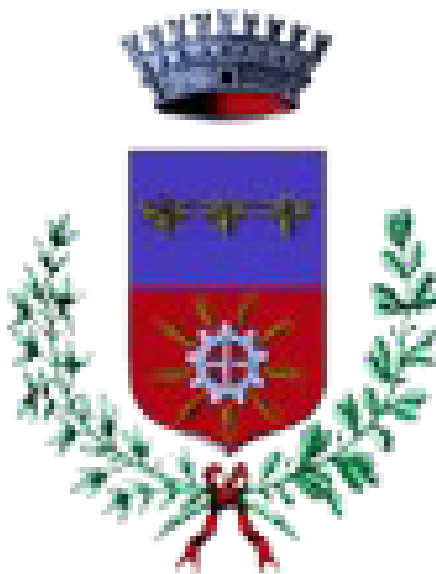




COMUNE DI FAVRIA



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2026

Entrato in vigore dal 17/05/2026



INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto e applicazione
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni
- Art. 5 - Vigilanza
- Art. 6 - Sanzioni

TITOLO II: SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

- Art. 7 - Comportamenti vietati
- Art. 8 - Altre attività vietate
- Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 10 - Rifiuti
- Art. 11 - Scarico di rottami e detriti
- Art. 12 - Sgombero neve
- Art. 13 - Sostanze liquide, esplosive, infiammabili
- Art. 14 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

SEZIONE II: DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- Art. 15 - Manutenzione degli edifici
- Art. 16 - Ornamento esterno dei fabbricati
- Art. 17 - Tende su facciate di edifici
- Art. 18 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni
- Art. 19 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici
- Art. 20 - Collocamento di targhe e lapidi commemorative
- Art. 21 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

SEZIONE III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art. 22 - Divieti
- Art. 23 - Attività particolari consentite in parchi pubblici
- Art. 24 - Disposizioni sul verde privato

TITOLO III: OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

- Art. 25 - Disposizioni generali
- Art. 26 – Specificazioni
- Art. 26 bis – Occupazioni d'urgenza



SEZIONE II: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

- Art. 27 - Occupazioni per manifestazioni
- Art. 28 - Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Art. 29 - Occupazione con carovane di nomadi
- Art. 30 - Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Art. 31 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Art. 32 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli
- Art. 33 - Occupazioni del soprassuolo
- Art. 34 - Occupazioni di altra natura
- Art. 35 - Proiezioni, audizioni, spettacoli su aree pubbliche

SEZIONE III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

- Art. 36 - Occupazioni con dehors
- Art. 37 - Occupazioni per temporanea esposizione
- Art. 38 - Occupazioni per esposizione di merci
- Art. 39 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali.
- Art. 40 - Commercio in forma itinerante

TITOLO IV: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 41 - Disposizioni generali
- Art. 42 - Lavoro notturno
- Art. 43 - Impianti di macchinari
- Art. 44 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art. 45 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore
- Art. 46 - Venditori e mestieri ambulanti
- Art. 47 - Spettacoli e trattenimenti
- Art. 48 - Circoli privati
- Art. 49 - Abitazioni private
- Art. 50 - Strumenti musicali
- Art. 51 - Dispositivi acustici antifurto
- Art. 52 - Negozi per la vendita di apparati radio, televisori e simili

TITOLO V: MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 53 - Protezione della fauna selvatica
- Art. 54 - Divieti specifici Art. 55 - Animali molesti
- Art. 56 - Mantenimento dei cani e degli animali d'affezione in genere
- Art. 57 - Trasporto di animali su mezzi pubblici
- Art. 58 - Animali liberi
- Art. 59 - Attività vietate



TITOLI VI: NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 60 - Servizi igienici

Art. 61 - Amministrazione degli stabili

TITOLO VII: DISPOSIZIONI PER MESTIERI GIROVAGHI ED AMBULANTI

Art. 62 - Mestieri girovaghi e attività di servizio

Art. 63 - Baracche per pubblici spettacoli.

Art. 64 - Durata e revoca della licenza comunale per mestieri ambulanti.

TITOLO VIII: MANIFESTAZIONI E CORTEI

Art. 65 - Cortei funebri

Art. 66 - Processioni e manifestazioni religiose

TITOLO IX: DEPOSITO DEGLI OGGETTI SMARRITI E RINVENUTI

Art. 67 - Custodia

TITOLO X: REGIME SANZIONATORIO

Art. 68 - Accertamento delle violazioni

Art. 69 - Atti di accertamento

Art. 70 - Sanzioni accessorie

Art. 71 - Ricorso al Sindaco, Rapporto, Ordinanza-Ingiunzione

Art. 72 - Sanzioni pecuniarie

Art. 73 - Ordinanze di esecuzione del Regolamento

TITOLO XI: NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 74 - Disposizioni transitorie

Art. 75 - Abrogazioni

Art. 76 – Entrata in vigore



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità.

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti la vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e la più ampia fruibilità dei beni comuni.

Art. 2 - Oggetto e applicazione.

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a. sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b. occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c. acque interne;
 - d. quiete pubblica e privata;
 - e. protezione e tutela degli animali;
 - f. esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Definizioni.

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b. i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c. le acque interne;
 - d. i monumenti e le fontane monumentali;
 - e. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.



2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni e nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.
3. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
4. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi sia fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
5. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni.

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata all'Amministrazione Comunale secondo le rispettive competenze.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale e per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla.
4. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la necessaria documentazione specifica del caso, concedendo congruo termine per la presentazione.
5. Le concessioni o le autorizzazioni saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - a. personalmente al titolare;
 - b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi;
 - d. con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento qualora siano utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale;
 - e. con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
6. Vigono i principi del silenzio-assenso e delle denunce di inizio attività regolati dalla legislazione speciale in materia.
7. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
8. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore a cinque anni, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo.
9. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.



Art. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, al Servizio di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale
2. Gli Ufficiali ed Agenti del Servizio di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Art. 6 - Sanzioni.

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
7. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.



TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati.

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati; imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, visibili dalla pubblica via;
 - b) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - c) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - d) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - e) praticare giochi di qualsivoglia genere con oggetti o animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - f) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di persone di età superiore a 12 anni ed altezza superiore a 150 cm;
 - g) gettare sul suolo pubblico e collocare sui veicoli in sosta volantini o simili;
 - h) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - i) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - j) immettere nelle fontane e nelle vasche pubbliche pietre, detriti ovvero qualsiasi materia solida e liquida;
 - k) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - l) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - m) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
 - n) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - o) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - p) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;



- q) sparare mortaretti o altri simili apparecchi;
- r) lanciare pietre e altri oggetti, comunque, atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 8 - Altre attività vietate.

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - b. utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile, ovvero come ricovero di animali da cortile;
 - c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d. procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti il fabbricato;
 - e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letteracci, stracci, tovaglie, o simili sui balconi, fuori delle finestre, sui pianerottoli e lungo le scale delle abitazioni, ovvero al di fuori degli appositi locali e quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - f. sciorinare, distendere ed appendere, per qualsiasi motivo, biancheria, panni e simili fuori della sagoma degli edifici prospicienti vie pubbliche o aperte al pubblico;
 - g. spaccare o segare la legna sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
 - h. attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti
 - i. il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm.50 deve essere effettuato in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.
 - j. il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati opportuni ripari.

Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato.

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono



collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso, ovvero hanno l'obbligo di mantenere pulito la parte di marciapiede di loro proprietà.
6. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, delle pile esauste e quelli indicati al comma 3, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
7. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
8. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, stallatico, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi e simili deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse abbiano a sollevarsi nell'aria.
9. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.
10. E' vietato nelle strade, piazze, spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, volantini, foglietti ed altri oggetti, ovvero depositarli sopra gli autoveicoli. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal Sindaco.

Art. 10 - Rifiuti.

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori a tale scopo collocati dall'azienda preposta, solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. È assolutamente vietato spostare qualsiasi tipo di contenitore preposto alla raccolta dei rifiuti dalla posizione originale assegnata dall'Amministrazione Comunale.
4. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici, né sul suolo pubblico ovvero ad uso pubblico, liquidi o materiali infiammabili, residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, pile e batterie esauste, farmaci scaduti, vetro, carta riciclabile, alluminio, indumenti usati, sfalci erbosi che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative e dal presente Regolamento.
5. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.



6. Vetri di grandi dimensioni, quali parti di damigiane o parti di serramenti, dovranno essere frantumati prima di essere inseriti all'interno degli appositi contenitori. È vietato frantumare il vetro nell'area pubblica.
7. Gli oggetti di materiale plastico ovvero tutti i rifiuti cartacei quali scatole, scatoloni e cartoni da imballo, dovranno essere preventivamente compattati prima del loro smaltimento.
8. I rifiuti organici costituiti principalmente da scarti domestici putrescibili quali avanzi di cibo sia crudi che cucinati, tovaglioli e fazzoletti di carta, carta unta, foglie e fiori provenienti dalla manutenzione delle piante da appartamento, fiori secchi, semi, granaglie, ecc., qualora non riutilizzati nella produzione di auto compostaggio devono essere depositati all'interno dei cassonetti utilizzando esclusivamente gli appositi sacchi chiusi a perdere.
9. I rifiuti derivanti da potature, sfalci erbosi, foglie, potature, scarti da orti, ecc. qualora non utilizzati per la produzione di auto compostaggio, dovranno essere conferiti seguendo le indicazioni fornite dalla ditta che ha in gestione il servizio di raccolta rifiuti domestici.
10. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Essi possono altresì essere conferiti seguendo le indicazioni fornite dalla ditta che ha in gestione il servizio di raccolta rifiuti domestici.
11. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
12. Alle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle infrazioni del presente articolo concorrono la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ed ove ne sussistano i motivi le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 5/2/1997 n. 22 e ss.mm. ii..
13. I contenitori dei rifiuti devono essere tenuti nelle rispettive proprietà ed esposti dai rispettivi proprietari/detentori sulla pubblica via esclusivamente la sera prima del ritiro previsto dal calendario dei passaggi per il ritiro dei rifiuti domestici.
14. È vietato gettare rifiuti di provenienza domestica nei cestini gettacarte presenti nel territorio comunale

Art. 11 - Scarico di rottami e detriti.

1. Per le condizioni generali di smaltimento e raccolta dei materiali di rifiuto si fa rimando ai disposti di cui al D.LGS. 152/2006 e ss.mm.ii..
2. Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

Art. 12 - Sgombero neve.

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando sia necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in



genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque piovane debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. È inoltre vietato lo scolo delle medesime sulla pubblica via.
5. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori, nonché i proprietari dei fabbricati prospicienti per quanto concerne i marciapiedi.
7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Art. 13 - Sostanze liquide, esplosive, infiammabili.

1. La vendita di sostanze e liquidi esplosivi, devono sottostare alle disposizioni ed alle norme tecniche di sicurezza vigenti in materia.
2. Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, legname di opera, fieno, paglia, cartoni, carta, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati, debbono munirsi di licenza del Sindaco.
3. La licenza potrà essere negata quando, dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.
4. La licenza, limitatamente a quanto di competenza comunale, si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 150 giorni.
5. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi, devono essere a piano terreno, con l'ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
6. I depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 (mille) m.c. dovranno essere tenuti fuori del centro abitato.
7. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche all'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibili, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.
8. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.
9. Nei sotterranei delle case di abitazione è consentita la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie e simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazioni.
10. All'interno dei fabbricati è vietato creare ammassi di materiali da imballaggio di carta straccia e simili, i combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati di ferro a maglia



fitta, così da impedire il gettito infiammabile.

11. Nei solai così come nelle gabbie di scale, nei corridoi e nei ballatoi di disimpegno di abitazioni, nei garage o autorimesse sono vietati depositi di materiali facilmente combustibili e materiali di imballaggio combustibili o comunque di qualsiasi altra materia di facile combustione, ovvero l'utilizzo di bombole a gas.
12. Come norme di prevenzioni incendi, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a. le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
 - b. le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature, dovranno essere protette con apposita guaina;
 - c. le tubazioni dovranno essere munite di valvole di intercettazioni del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura ed all'azione di produzione chimica.
 - d. le giunture del tubo flessibile, sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare fughe di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
 - e. per evitare la fuoriuscita di gas e di petroli liquefatti in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati dispositivi di sicurezza rompi fiamma.
13. È vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le dovute cautele, che caso per caso, il Sindaco riterrà opportuno prescrivere ovvero costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 14 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.
3. La domanda si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 30 giorni.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 15 - Manutenzione degli edifici.

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni dieci anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni cinque anni a quelle degli ambienti porticati. In subordine, qualora le fronti siano ancora in



buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.

2. I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale, in modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini, e qualsiasi altra recinzione dei medesimi
3. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
4. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, ovvero imbiancature in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
5. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
6. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere tenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o qualsiasi altro materiale.
7. Qualora si rendesse necessario procedere ad opere mediante l'uso di scalpellini ed altri utensili nelle vicinanze di pubblico passaggio, si dovrà provvedere al collocamento di apposite reti di protezione od altri materiali di riparo atti a tutelare l'altrui incolumità.
8. Qualunque guasto rottura si verifichi sul suolo o sul soprassuolo di proprietà privata soggette a pubblico passaggio quali, ad esempio, griglie, porticati, marciapiedi, deve essere prontamente e senza esitazione riparato a cura e spese del proprietario e segnalato all'Autorità Comunale.
9. I proprietari di edifici e/o terreni confinanti con il suolo pubblico dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi possa liberamente o facilmente introdurre. La stessa deve essere in muratura, ferro o simili e stabilmente infissa al suolo e di aspetto decoroso e comunque dovrà rispettare le norme del regolamento edilizio.
10. È assolutamente vietato realizzare le recinzioni con filo spinato o altri materiali potenzialmente pericolosi per i passanti.
11. I proprietari di edifici adibiti a civile abitazione, attività commerciale, artigianale, industriale, ovvero autorimessa e simili, sono inoltre tenuti a richiedere presso il competente ufficio, l'assegnazione del numero civico.
12. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.
13. È proibito gettare sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno dei fabbricati, materiali di demolizione od altro.

Art. 16 - Ornamento esterno dei fabbricati.

1. Gli oggetti di ornamento come vasi di fiori, gabbie da uccelli, ombrelloni, ecc., posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.



Art. 17 - Tende su facciate di edifici.

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
2. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.
3. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non è consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.
4. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata in base al piano comunale del colore, deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende, decisa in base al precedente comma 2.
5. Per le tende solari da posizionare ai piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiede.
6. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dai competenti uffici comunali.
7. In ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.
8. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali delle illuminazioni, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.
9. Le diverse misure potranno essere ridotte anche al di sotto del limite stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 18 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni.

1. Salvo le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, delle bellezze panoramiche, per il rispetto dell'arte e storicità dei luoghi e della specifica normativa contenuta nel codice della strada.
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia, potrà concedersi, caso per caso, che la posizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
3. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi o di qualunque mezzo di pubblicità in genere.
4. Fanno eccezione le luminarie e decorazioni precarie in occasione di feste o ricorrenze tradizionali.

Art. 19 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici.

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13,



l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.

2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.
5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
 - a. tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
 - b. la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
 - c. in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa, in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva, ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
 - d. particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di un'antenna collettiva condominiale;
 - e. le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, secondo il posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
 - f. i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
 - g. in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne, sia condominiali che singole, andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
 - h. qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
 - i. nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
 - j. le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;
 - k. le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
 - l. per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
 - m. per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;



- n. la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
 - o. è vietata, salvo fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche, l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico e/o artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
 - p. le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).
6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente Regolamento valgono le seguenti norme:
- a. le antenne paraboliche installate prima dell'approvazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere adeguate alle norme previste al punto 5 ovvero rimosse entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo se ciò non fosse possibile;
 - b. i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;
 - c. ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
 - d. la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

Art. 20 - Collocamento di targhe e lapidi commemorative.

- 1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge a riguardo.
- 2. La domanda per l'esercizio di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni. A questo proposito dovranno sempre venire presentati in tempo utile, i disegni, i modelli, le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.
- 3. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 21 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale.

- 1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto previsto dalla legge le aree antistanti le chiese e le altre aree di particolare interesse religioso, storico, architettonico, di qualsiasi culto ovvero è consentita esclusivamente la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale ed abbia conseguito l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.



2. In occasione di particolari festività, e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, è consentita la vendita di fiori e, su autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, secondo le rispettive competenze, di altri prodotti di particolare interesse culturale e artigianale.
3. Nelle zone cittadine indicate al precedente comma l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.
4. Le attività a carattere commerciale presenti nella zona indicata al comma 1 ed esercitate con strutture collocate in modo stabile sotto i portici e negli interpilastri, qualora rivestano significativo interesse culturale, possono essere consentite, purché nei termini temporali indicati e si adeguino, per posizione e strutture, alle determinazioni dei competenti uffici comunali nonché della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali, laddove previsti
5. L'interdizione stabilita al comma 1. non vale per la vendita di fiori e delle caldarroste, quindi può essere rilasciata autorizzazione, previa valutazione di opportunità e compatibilità ambientale svolta dai competenti uffici comunali.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 22 - Divieti.

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a. danneggiare la vegetazione;
 - b. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c. circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d. calpestare le aiuole fiorite o erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie, in particolare sullo schienale delle stesse sì da insudiciarle;
 - e. l'uso delle attrezzature dei parchi gioco ai maggiori di anni 12;
 - f. introdursi nelle parti riservate ai pedoni con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali eccettuati gatti e cani ove non vi sia un esplicito divieto. Questi ultimi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola avendo cura che non lordino specie nei luoghi frequentati da bambini. Eventuali escrementi dovranno essere rimossi dal conduttore del cane;
 - g. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua ai rigagnoli;
 - h. guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - i. collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare pubblici luoghi, senza preventiva autorizzazione;
 - j. dedicarsi ai giochi che possano recare molestia, pericolo o danno a persone o che siano espressamente vietati dall'Autorità;
 - k. accedervi qualora sussistano le condizioni di allerta arancione o rossa, diramata con apposito bollettino Arpa e/o dalla Protezione Civile;
2. Le disposizioni di cui al comma 1., lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.



3. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti.
4. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.
5. È altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 23 - Attività particolari consentite in parchi pubblici.

1. Nei parchi pubblici e nelle aree verdi pubbliche può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, l'installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, ovvero l'attività di noleggio di veicoli a pedale purché chi intende installarle e gestirle sia titolare delle prescritte autorizzazioni.
2. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento e, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale.
3. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 22 salvo deroghe speciali inserite nell'autorizzazione comunale.
4. È consentito ai bambini fino a dodici anni l'uso di tricicli, piccole biciclette automobiline a pedali, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.
5. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole e simili esistenti nelle vie e nelle piazze cittadine.
6. L'Amministrazione Comunale può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

Art. 24 - Disposizioni sul verde privato.

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare, devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno



l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 25 - Disposizioni generali.

1. Con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico” nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico e lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione comunale.
3. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
4. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto nel Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione anche se a carattere temporaneo:
 - a. le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b. le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastrici;
 - c. i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - d. le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
6. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 3, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
7. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 4.
8. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni realizzate mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire autorizzazione o concessione edilizia, anche in forma precaria.
9. Fermo restando quanto stabilito dal presente regolamento, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.



Art. 26 - Specificazioni.

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 26 si distinguono in:
 - Permanenti: sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - Temporanee: sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
 - Occasionali: si intendono occupazioni occasionali quelle di durata non superiore ai 5 giorni rientranti tra le seguenti tipologie:
 - a) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative, commerciali, promozionali e sportive;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi;
 - e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (artisti di strada, artigiani quali arrotini, ombrellai, ecc..) che non comportanti attività di vendita o di somministrazione.

Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, alla Polizia Locale che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

2. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
3. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
4. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle, senza alcun obbligo di indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione concessa.

Art. 26 bis - Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Locale e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno



successivo. L'eventuale proroga deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto alla Polizia Locale su apposito modulo.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva e sanzionata secondo quanto previsto del presente regolamento e/o dal codice della strada

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 27 - Occupazioni per manifestazioni.

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre al giudizio dei competenti uffici comunali, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale per l'Applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.
2. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
3. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
4. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali sono inoltre disciplinati da specifico regolamento.

Art. 28 - Occupazioni con spettacoli viaggianti.

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate, nei periodi appositamente previsti.
2. Le già menzionate occupazioni sono soggette alle norme ed alle sanzioni previste dall'art. 27.

Art. 29 - Occupazione con carovane di nomadi.

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici con carovane di nomadi è consentita per un periodo non superiore a 48 ore e solo in zone individuate dall'Autorità Comunale.
2. Il responsabile della carovana dovrà far osservare il rispetto delle più fondamentali norme igienico sanitarie nonché la nettezza del suolo occupato.
3. Il responsabile della carovana sarà ritenuto responsabile in solido con il trasgressore delle eventuali violazioni amministrative.



Art. 30 - Occupazioni con strutture pubblicitarie.

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

Art. 31 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità.

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.



Art. 32 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli.

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e comunque di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.
3. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
4. È fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1., di evitare operazioni che possano provocare lo spargimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di sosta con rimozione forzata.

Art. 33 - Occupazioni del soprassuolo.

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

Art. 34 - Occupazioni di altra natura.

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. È consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Art. 35 - Proiezioni, audizioni, spettacoli su aree pubbliche.

1. Ferme restando le prescrizioni della legge di Pubblica Sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o intrattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, potranno erigersi palchi o tribune per feste e spettacoli, giochi, o rappresentazioni, solo dietro specifica e particolare autorizzazione dell'Autorità comunale, rilasciata previa ispezione dell'apposita Commissione Comunale sui Pubblici Spettacoli.
2. La domanda per l'esercizio di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni.



SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 36 - Occupazioni con dehors.

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dal Regolamento edilizio, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1. si devono osservare, oltre alle disposizioni del Regolamento edilizio, le procedure del presente Regolamento.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è permanente e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Art. 37 - Occupazioni per temporanea esposizione.

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni dieci e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 38 - Occupazioni per esposizione di merci.

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti la pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.
2. L'occupazione del suolo o spazio pubblico per l'esposizione di derrate alimentari ovvero bestie macellate, viscere, ed altre parti animali all'esterno dei negozi sono tassativamente vietate.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.



5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia realizzata con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 39 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali.

1. Fermi restando i divieti previsti dall'art. 22 e quanto disposto dall'apposito regolamento in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 40 - Commercio in forma itinerante.

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti (produttori), possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto del Regolamento per le aree mercatali.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.
3. Appositi luoghi al di fuori delle aree mercatali, ove esercitare la forma di vendita itinerante con occupazione di suolo pubblico in deroga a quanto stabilito dalla normativa regionale di settore e dal presente regolamento devono essere preventivamente indicati in apposita delibera dalla Giunta comunale.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 41 - Disposizioni generali.

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di riconosciuta incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle



Aziende Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo ed ordinare il trasloco degli stessi.

4. Le norme limitatrici di cui innanzi valgono, altresì, per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze pericolose o nocive.

Art. 42 - Lavoro notturno.

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Aziende Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1..

Art. 43 - Impianti di macchinari.

1. È vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
2. Chiunque voglia conseguire l'Autorizzazione di cui all' art. 43 dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, il tipo, la potenza singola, la potenza complessiva e la descrizione dell'impianto, la rumorosità misurata in dB.
3. La domanda dovrà essere altresì corredata della documentazione richiesta dalla competente Azienda A.S.L. e si riterrà accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni.
4. Ugual procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti.
5. La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi ed impregiudicabili gli eventuali diritti di terzi e potrà essere revocata quanto:
 - a. si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
 - b. non siano osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
 - c. siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto;
 - d. non vengano rispettate le prescrizioni ascritte nel titolo autorizzativo.
6. Gli impianti non debbono recare danno o molestia a causa del rumore propagatosi nell'aria, nei muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni, scuotimenti o ripercussioni di qualsiasi genere e dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato.
7. Nel caso che ciò non sia effettuabile per particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un adeguato sistema antivibrante.
8. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate ai muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.



9. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le pulegge perfettamente tornite, centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.
10. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto dell'ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.
11. Negli impianti di cui sopra potrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.
12. In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art. 44 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

1. È vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseabondi per la comunità.
2. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme speciali, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso recidiva ed inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività.

Art. 45 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore.

1. Dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
2. Il trasporto di lasse, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutire quanto più possibile il rumore.

Art. 46 - Venditori e mestieri ambulanti.

1. Sono vietate dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 7.00 le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliere o altri comunicati.
2. I suonatori ambulanti non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, ospedali, uffici pubblici o altri luoghi ove possano costituire disturbo per chi lavora, studia o sia ammalato.
3. Gli esercenti il mestiere di cantanti, attività di servizio, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli agenti di Polizia Municipale.
4. Ai venditori sia a posto fisso che ambulante che operano in siti autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestie.

Art. 47 - Spettacoli e trattenimenti.

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici



ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.

2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, anche interessando le Autorità di Polizia.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata con l'avvertenza di non arrecare disturbo alla quiete pubblica rispettando i limiti previsti dalla legge 447/95 in materia di inquinamento acustico e con il divieto di protrarre l'attività non oltre le ore 01.00 o le 02.00, a discrezione dell'Amministrazione a seconda della zona ove queste devono essere svolte.
4. I limiti temporali di cui sopra potranno essere estesi, su richiesta dell'interessato, sino alle ore 07.00 per i giorni di Natale, Santo Stefano, San Silvestro ed in particolari altre ricorrenze festive.

Art. 48 - Circoli privati.

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 47.

Art. 49 – Abitazioni private.

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 8.00 nei giorni feriali. Nei giorni festivi non è consentita tale attività, fatta salva la speciale autorizzazione del Sindaco con relative prescrizioni. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 50 - Strumenti musicali.

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 22 alle ore 9.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.



Art. 51 - Dispositivi acustici antifurto.

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

Art. 52 - Negozi per la vendita di apparati radio, televisori e simili.

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nei seguenti orari:
 - a. dalle ore 08,00 alle ore 13,00;
 - b. dalle ore 16,00 alle ore 20,00;
2. Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre tale da non recare disturbo al vicinato.

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 53 - Protezione della fauna selvatica.

1. È fatto divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante; deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 54 - Divieti specifici.

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art. 55 - Animali molesti.

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.



Art. 56 - Mantenimento dei cani e degli animali d'affezione in genere.

1. È fatto obbligo ai proprietari degli animali di affezione di far microchippare gli stessi qualora sia previsto dalla normativa vigente
2. Gli animali d'affezione devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, in modo tale da evitarne la fuga o l'allontanamento incontrollato, e qualora segnalati come mordaci, anche se cuccioli, muniti di museruola o apposito sistema che impedisca il morso anche accidentale.
3. Gli animali d'affezione cani devono restare sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore. Dei danni che gli animali d'affezione eventualmente provochino al patrimonio pubblico rispondono i proprietari.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno. Gli animali d'affezione devono essere tenuti in modo che sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani (e degli animali d'affezione in genere), ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti predisposti allo scopo.
6. Parimenti si dovrà avere al seguito un contenitore con dell'acqua per provvedere al lavaggio delle deiezioni liquide lasciate dal proprio animale di affezione lungo le strade e/o le proprietà private o pubbliche.
7. I proprietari degli animali d'affezione o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni il suolo, lo spazio e il verde pubblico.
8. È vietato introdurre animali d'affezione, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone disabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Art. 57 - Trasporto di animali su mezzi pubblici.

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Art. 58 - Animali liberi.

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

Art. 59 - Attività vietate.

1. È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare gli animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. È vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico ad eccezione per le



- zone destinate a fiere per gli animali.
3. È vietato lasciar vagare, entro l'abitato, qualsiasi specie di animali, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli, gli animali di cui sopra con o senza gabbione.
 4. È vietato il transito di armenti o greggi senza averne preventivamente comunicato alla Polizia Municipale, almeno cinque giorni prima, il passaggio e l'itinerario.
 5. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia, con divieto di transitare nelle zone più trafficate ed in quelle residenziali.
 6. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco limitatamente a insediamenti prevalentemente rurali.
 7. È vietato tenere all'interno dei cortili delle abitazioni animali da cortile di qualsiasi specie senza rispettare le norme igieniche e sanitarie vigenti nonché tenere i medesimi all'interno di recinti ubicati a meno di 5 metri dal confine con le altrui proprietà.
 8. I recinti di cui al comma 7 dovranno avere misure idonee atte a garantire la buona salute degli animali ed essere mantenuti puliti asportando le deiezioni quotidianamente.

TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 60 - Servizi igienici.

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene e alle vigenti leggi sanitarie.
2. I servizi igienici dovranno tenersi a disposizione degli avventori e di quanti ne facciano richiesta e comunque a titolo gratuito.
3. In difetto di quanto al comma 1, è facoltà del Sindaco disporre la chiusura temporanea dell'esercizio.

Art. 61 - Amministrazione degli stabili.

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e il recapito dell'Amministratore.
2. In difetto l'amministratore dello stabile sarà ritenuto quale trasgressore ovvero responsabile in solido.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI PER MESTIERI GIROVAGHI ED AMBULANTI

Art. 62 – Mestieri girovaghi e attività di servizio

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, e di attività di servizio (di seguito mestieri di strada), quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri e delle attività stesse, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici a patto che l'area occupata per l'esercizio dell'attività o mestiere non superi i quattro mq, la durata non superi le due ore, non si protragga oltre le 23.00 (esclusi i giorni di mercato, delle fiere e di altre manifestazioni riconducibili per tipologia: mercatini, feste patronali ecc...), non inizi prima delle ore 8.30.



2. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante, giocoliere e simili è consentito quando le esibizioni avvengono senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale e veicolare. È comunque vietato effettuare tali attività negli incroci semaforici, nelle rotonde e lungo le strade.
3. L'esercizio dei mestieri di strada è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.
4. Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni amministrative ove previste per l'esercizio dei mestieri di strada è subordinato all'assenza di morosità da parte del richiedente nei confronti della Città, per debiti relativi al mancato pagamento di canoni, tasse o sanzioni amministrative esecutive, afferenti all'esercizio dell'attività stessa.
5. Non si considera moroso il richiedente che aderisca ad un piano di rateazione dei debiti pregressi e provveda al versamento della prima rata.
6. Ogni attività consentita deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di iscrizione a registri ed albi ed in materia fiscale, tributaria e previdenziale.
7. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente le attività oggetto del presente articolo in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 63 - Baracche per pubblici spettacoli.

1. Senza licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi, soppalchi, pedane per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo.
2. Le baracche, gli spazi annessi ed ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere
3. stabilite dalla Civica Amministrazione.
4. Il suolo pubblico dovrà inoltre, essere tenuto pulito e liberato da ogni ingombro per un raggio di mt. 3,00 intorno allo spazio occupato.
5. Ai concessionari è vietato:
 - a. attirare il pubblico con richiami molesti;
 - b. di tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.
6. Il Sindaco potrà, peraltro, stabilire caso per caso l'orario.

Art. 64 - Durata e revoca della licenza comunale per mestieri ambulanti.

1. Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione.
2. Di regola, quando non sia altrimenti limitato per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata.
3. Il Sindaco potrà revocare la licenza a coloro che contravvengano reiteratamente alle disposizioni di legge o regolamento ovvero non mantengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere e non osservino le diverse condizioni alle quali l'esercizio fu subordinato ovvero non paghino i diritti.
4. La revoca avviene di diritto quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute, fatti constatare mediante certificato medico da esibire al Comando di Polizia Municipale.
5. Tutte le licenze e le autorizzazioni saranno precedute dal parere del Comando di Polizia



Municipale.

6. I titoli dovranno sempre accompagnare l'attività ed essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza e di P.S.

TITOLO VII - MANIFESTAZIONI E CORTEI

Art. 65 - Cortei funebri.

1. I cortei funebri potranno essere svolti a piedi solo dalla Chiese Parrocchiali sino al Cimitero Comunale percorrendo l'itinerario più breve; è fatta deroga del rispetto delle norme del Codice della Strada solo ed esclusivamente sotto la scorta del personale della Polizia Municipale rispettando le eventuali particolari disposizioni del Sindaco.

Art. 66 - Processioni e manifestazioni religiose.

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedano cortei di persone o veicoli, devono essere comunicate almeno tre giorni prima all'Autorità di pubblica sicurezza ex TULPS e per conoscenza all'ufficio di polizia municipale e dovranno seguire gli itinerari stabiliti.
2. Gli organizzatori saranno ritenuti responsabili delle eventuali violazioni accertate.

TITOLO VIII - DEPOSITO DEGLI OGGETTI SMARRITI E RINVENUTI

Art. 67 - Custodia.

1. La Polizia Municipale è depositaria degli oggetti smarriti e rinvenuti che vengono depositati nell'ufficio comunale in attesa che si rintracci il legittimo proprietario. Al momento in cui gli operatori ricevono tali oggetti, i medesimi dovranno essere corredati da apposito verbale di ricevimento, nel quale saranno chiaramente indicate:
 - a. le generalità della persona che ha rinvenuto gli oggetti;
 - b. la descrizione degli oggetti stessi;
 - c. le circostanze di tempo e di luogo del rinvenimento.
2. Copia del verbale di consegna degli oggetti rinvenuti sarà data al ritrovatore.
3. Gli oggetti così consegnati all'ufficio Polizia Locale saranno registrati in apposito registro di carico e scarico. In caso di rinvenimento del proprietario, ovvero, trascorso il periodo previsto dalla legge, senza che il proprietario sia stato rintracciato, la consegna degli oggetti di cui trattasi, al proprietario o al rinvenitore, sarà oggetto di apposito verbale di riconsegna.
4. Prima di effettuare tale consegna, l'ufficio dovrà curare che l'Amministrazione comunale sia rimborsata di tutte le spese che avesse sostenuto per la buona conservazione degli oggetti rinvenuti.
5. Per le cose rinvenute o smarrite è fatto riferimento agli artt. 927 e seguenti del Codice civile.
6. Gli oggetti la cui proprietà sarà immediatamente identificabile, verranno solo registrati nell'apposito registro di carico e scarico ed il ritrovatore apporrà la propria firma sul medesimo. Non verrà redatto verbale di rinvenimento, ma solo verbale di riconsegna al proprietario.



TITOLO IX – REGIME SANZIONATORIO

Art. 68 - Accertamento delle violazioni.

1. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento spetta agli organi di polizia e, in particolare, al Comando di Polizia Municipale.
2. È altresì riconosciuta la facoltà di effettuare la constatazione delle violazioni alle guardie venatorie ed ecologiche volontarie facenti parte degli organismi regolarmente riconosciuti.

Art. 69 - Atti di accertamento.

1. L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata ai termini dell'art.13 della legge 24/11/1981 n.689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.
2. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente con redazione di regolare processo verbale.
3. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori e ad eventuali coobbligati, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art.14 co. II della citata legge 689/81.
4. Nel caso di contestazione della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di contestata violazione da trasmettersi, nel termine massimo di 30 giorni al Comando di Polizia Municipale che provvederà alla redazione di regolare verbale di accertata violazione ed alla successiva notifica agli interessati.

Art. 70 - Sanzioni accessorie.

1. Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, nei casi non normati dal D. lgs 13/07/1994 n.480 e ss.mm. e ii.o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione della concessione o autorizzazione per:
 - a. recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;
 - b. mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto contestato;
 - c. morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza dalla concessione;
2. La sospensione può avere durata massimo di 30 giorni e si interromperà di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto gli obblighi.
3. Il Sindaco ordina altresì, quando ciò si renda necessario, il ripristino delle cose e/o dei luoghi, in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie.
4. In caso di inadempienza, provvede coattivamente l'Amministrazione comunale, con successiva rivalsa delle spese sui soggetti interessati.
5. Gli organi di polizia preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare nei limiti di cui all'art.13 della legge 689/81, quando le cose possano formare oggetto di confisca.



Art. 71 - Ricorso al Sindaco, Rapporto, Ordinanza-Ingiunzione.

1. Salvo diversa e specifica disposizione di legge, avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso e richiesta di audizione al Comune, con atto esente da bollo, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.
2. Il Comune, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza - ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 della legge stessa.
3. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.
4. Nel caso di mancato pagamento in via breve senza presentazione di ricorso, l'organo accertatore trasmette il rapporto ex art. 17 legge 689/81 al Comune per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione.
5. Avverso l'ordinanza - ingiunzione del Comune è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della legge 689/81.

Art. 72 - Sanzioni pecuniarie.

1. Vedasi tabella "A" allegata.

Art. 73 - Ordinanze di esecuzione del Regolamento.

1. Il Sindaco, qualora sia necessario, per l'esecuzione delle norme contenute nel presente regolamento, potrà emettere ordinanze ordinarie la cui inosservanza sarà punita con la sanzione amministrativa compresa tra € 25,00 ed € 500,00.

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 74 - Disposizioni transitorie.

1. L'adeguamento delle strutture di cui all'art. 25 e seguenti, deve avvenire entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
Sino all'entrata in vigore del Regolamento previsto dall'art. 28, comma 7., la richiesta di autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi pubblici per manifestazioni fieristiche e commerciali deve essere presentata al Sindaco e a tali manifestazioni si applicano le modalità e le procedure previste dall'art. 28.
2. È vietato, salvo deroghe scritte e specifiche, usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e/o servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere non gestite direttamente dall'Amministrazione comunale.

Art. 75 - Abrogazioni.

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia, il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 413 del 06/11/1950 e aggiornato con



deliberazioni del Consiglio Comunale n. 89 del 22/03/1980 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Art. 76 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno della pubblicazione mediante affissione all'Albo pretorio, ai sensi e per gli effetti degli articoli 124 e 134 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.